Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 25 ottobre 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1955, n. 917.
Adeguamento delle tariffe telefoniche interurbane. Pag. 3748

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1955, n. 918.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova . . . . . Pag. 3749

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1955, n. 919.
Autorizzazione all'Istituto nazionale per ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze ad accettare una eredità. Pag. 3751

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1955, n. 920.
Erezione in ente morale dell'Ospedale civile del comune di Agnone (Campobasso) . . . . . Pag. 3751

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1955, n. 921.
Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della sede della parrocchia dei Santi Severino e Sossio da via Arte della Lana in Napoli, alla Chiesa della Beata Maria Vergine, in rione Ponticelli della stessa città Pag. 3752

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1955, n. 922.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Leucio, in Bitonto (Bari) Pag. 3752

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1955, n. 923.
Autorizzazione all'Istituto statale tecnico agrario per la viticoltura e l'enologia « G. B. Cerletti » di Conegliano (Treviso) ad accettare una donazione . . . . Pag. 3752

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1955.
Proroga dei poteri conferiti al commissario della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti . . . . Pag. 3752

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1955.
Nomina di tre componenti del Consiglio dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana » . . . . . Pag. 3752

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1955.
Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Matera . . . . Pag. 3753

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1955.
Nomina del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nella Venezia Euganea . . . . Pag. 3753

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1955.
Quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Modena . . . . Pag. 3753

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1955.
Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza da adottarsi per contratti collettivi in base ad assicurazione temporanea, presentate dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma . . . . Pag. 3754

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1955.
Approvazione delle nuove condizioni generali di polizza, presentate dalla Società di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze . Pag. 3754

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Taranta Peligna ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1953 . . . . Pag. 3755
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roio del Sangro ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1953 . . . . Pag. 3755

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montenerodomo ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1953 . . . Pag. 3755

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Civitella Messer Raimondo ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1953 . Pag. 3755

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Canosa Sannita ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1953 Pag. 3755

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santeramo in Colle ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1953 Pag. 3755

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Capodrise ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1953 . Pag. 3755

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casto ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1953. Pag. 3755

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rocca di Cave (Roma) ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1953 Pag. 3755

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aquino ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1953. Pag. 3755

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelnuovo Parano ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1954 Pag. 3755

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Filetto ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1954. Pag. 3755

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casto ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1954. Pag. 3755

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per l'irrigazione a pioggia del monte Brioni, con sede nel comune di Riva (Trento) e nomina della deputazione provvisoria dell'ente. Pag. 3756

Ministero del tesoro:

7ª Estrazione per l'ammortamento per serie dei titoli 3,50 % e 5 % del Prestito della ricostruzione . Pag. 3756

Media dei cambi e dei titoli Pag. 3756

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1955 Pag. 3757

Banca d'Italia: Situazione al 30 settembre 1955 Pag. 3758

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1954 Pag. 3759

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1954 Pag. 3759

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1954 Pag. 3759

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1954 Pag. 3759

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno al 30 novembre 1954 . . Pag. 3760

Ministero della pubblica istruzione: Concorso a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica. Pag. 3760

Prefettura di Grosseto: Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto Pag. 3762

Prefettura di Palermo: Graduatoria generale del concorso a due posti di medico necroscopo vacanti nel comune di Palermo . . . . Pag. 3762

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1955, n. **917**.

Adeguamento delle tariffe telefoniche interurbane.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Visto l'art. 46 (quarto comma) delle convenzioni stipulate con le Società concessionarie del servizio telefonico pubblico, approvate con i regi decreti 23 aprile 1925, nn. 505, 506, 507, 508 e 509;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 347 del 14 gennaio 1953, riguardante le tariffe telefoniche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 56;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 498 del 4 giugno 1955, con il quale è stato istituito fino al 31 dicembre 1955 un sovraprezzo integrativo delle tariffe telefoniche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il provvedimento n. 498 del 4 giugno 1955, del Comitato interministeriale dei prezzi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 stesso mese, con il quale è stato istituito, limitatamente al periodo 1° luglio-31 dicembre 1955, un sovraprezzo integrativo delle tariffe telefoniche, si applica, per la parte concernente le tariffe interurbane, con le norme di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Le tariffe per le conversazioni telefoniche che si svolgono su linee interurbane sono stabilite, per ogni conversazione di 3 minuti primi, nella seguente misura:

sulle linee di lunghezza totale fino a 15 km.	L.	36
oltre 15 km. fino a 25 km.	»	52
» 25 » » 50 »	»	92
» 50 » » 100 »	»	148
» 100 » » 200 »	»	244
» 200 » » 400 »	»	304
» 400 » » 600 »	»	368
» 600 » » 800 »	»	428
» 800 » » 1000 »	»	508
» 1000 »	»	580

Art. 3.

Per le conversazioni urgentissime è dovuta, oltre la tassa tripla di quella ordinaria, una sopratassa fissa per unità di L. 280.

Art. 4.

La tariffa per le conversazioni dai posti telefonici pubblici impegnanti linea telefonica urbana, di cui alla lettera *q*) del citato provvedimento 4 giugno 1955 del Comitato interministeriale dei prezzi, è di L. 25 per ogni conversazione fino a cinque minuti.

Tale tariffa si applica anche agli apparecchi a prepagamento.

Per le conversazioni impegnanti anche linee interurbane la tassa di cui al presente articolo è dovuta per ogni unità interurbana di conversazione.

Art. 5.

Le tariffe di cui all'art. 2 sono comprensive della sopratassa per le comunicazioni telefoniche interurbane ed internazionali effettuate dal domicilio degli abbonati, dai posti telefonici pubblici o dagli uffici di accettazione, di cui all'art. 224 del Codice postale e delle telecomunicazioni.

Sulle tariffe di cui all'art. 2 spetta all'Azienda di Stato per i servizi telefonici l'aliquota di L. 4 per le conversazioni fino a 15 chilometri e di L. 5 per tutte le altre conversazioni, pari al 25 per cento della sopratassa di cui al precedente comma. L'Azienda acquisirà il relativo importo al proprio bilancio fermo restando il contributo in ragione del 60 per cento per la costituzione dello speciale fondo istituito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, ratificato con la legge 10 febbraio 1953, n. 79.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1955

GRONCHI

SEGNI — BRASCHI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 54 — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1955, n. **918**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2846: 25 ottobre 1928, n. 3510; 31 ottobre 1929, n. 2396; 30 ottobre 1930, n. 1859; 1° ottobre 1931, n. 1371; 27 ottobre 1932, n. 2086; 6 dicembre 1934, n. 2281; 1° ottobre 1936, n. 2474; 20 aprile 1939, n. 1086; 16 marzo 1942, n. 324; 5 settembre 1942, n. 1236; 24 ottobre 1942, n. 1671 e con decreti del Presidente della Repubblica 2 novembre 1948, n. 1505; 30 ottobre 1949, n. 1058; 4 luglio 1950, n. 1255; 31 ottobre 1950, n. 1312; 31 agosto 1951, n. 1102; 18 giugno 1954, n. 751: 26 ottobre 1954, n. 1251; 4 febbraio 1955, n. 135 e 11 aprile 1955, n. 623;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 24. — Il secondo ed il terzo comma sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« L'economia politica è considerata propedeutica alla scienza delle finanze e diritto finanziario, all'economia e politica agraria, alla storia economica, alla politica economica e finanziaria ed alla economia dei trasporti.

La statistica è considerata propedeutica alla politica economica e finanziaria, alla scienza delle finanze e diritto finanziario ed alla demografia generale ».

Art. 26 contenente norme relative alle modalità dell'esame di laurea in economia e commercio: l'insegnamento di « diritto marittimo » è sostituito con quello di « diritto della navigazione ».

Art. 27. — L'elenco degli Istituti è sostituito dal seguente:

« Sono annessi alla Facoltà gli Istituti di:

1) Economia;
2) Finanza;
3) Geografia economica;
4) Lingue estere;
5) Matematica finanziaria;
6) Merceologia;
7) Politica economica;
8) Statistica;
9) Storia economica;
10) Studi aziendali;
11) Studi giuridici;
12) Tecnica economico-commerciale ».

Dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Due o più Istituti possono prendere accordi per eseguire in comune un programma di ricerche nei campi di rispettiva competenza ».

L'art. 28 così formulato « Durante ogni biennio potrà essere compiuto un viaggio d'istruzione in Italia o all'estero con le modalità che saranno di volta in volta stabilite » è abrogato.

Art. 31. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto quello di: 18) « storia della musica ».

Art. 44. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: « clinica delle malattie tropicali e subtropicali ».

Art. 59 (già 57) contenente norme sulla propedeuticità degli insegnamenti della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

Per essere ammessi ai corsi di « preparazioni chimiche IV », « esercizi di analisi chimica organica » e « esercitazioni di chimica industriale » è necessaria la firma di frequenza del corso di « analisi chimica quantitativa ».

Art. 62. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti quelli di:

8) « Chimica analitica;

9) Tossicologia;

10) Impianti e macchinari farmaceutici ».

L'art. 64 è sostituito dal seguente:

« Lo studente non può prendere iscrizione all'insegnamento di chimica organica e alla prima parte (1° anno) degli esercizi di chimica farmaceutica se non ha frequentato quello di chimica generale ed inorganica.

Gli insegnamenti di chimica generale ed inorganica e della prima parte (1° anno) degli esercizi di chimica farmaceutica sono propedeutici per la seconda parte (2° anno) degli esercizi di chimica farmaceutica.

Gli insegnamenti di chimica generale ed inorganica e di chimica organica sono propedeutici rispetto a quelli di chimica biologica, di chimica bromatologica, di igiene e di chimica fisica.

Gli insegnamenti di chimica generale ed inorganica, chimica organica e della prima e seconda parte degli esercizi di chimica farmaceutica, sono propedeutici per la terza parte (3° anno) degli esercizi di chimica farmaceutica.

Gli insegnamenti di chimica generale ed inorganica, di chimica organica, di anatomia umana, di fisiologia generale e di botanica farmaceutica, sono propedeutici rispetto a quello di farmacologia e farmacognosia.

Per adire agli esami di chimica farmaceutica gli studenti dovranno aver superato gli esami di chimica generale ed inorganica, di chimica organica e gli esami dei primi due anni degli esercizi di chimica farmaceutica per l'esame di chimica farmaceutica inorganica, mentre per l'esame dell'altra parte, cioè della chimica farmaceutica organica, dovranno aver superato anche la terza parte degli esercizi di chimica farmaceutica.

Lo studente deve frequentare gli insegnamenti propedeutici prima di seguire gli altri indicati e non può presentarsi agli esami di questi ultimi se non ha superato gli esami dei primi.

I corsi complementari di igiene, di chimica bromatologica e di chimica fisica, da chi li scelga, debbono essere frequentati nel secondo biennio ».

Art. 72. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in ingegneria sono aggiunti quelli di:

35) « Storia e stili dell'architettura;

36) Elettronica industriale;

37) Impianti elettrici di bordo ».

L'ultimo comma è così modificato:

« Sono biennali i seguenti insegnamenti:

a) per la sottosezione meccanica: macchine;

b) per la sottosezione elettrotecnica: macchine elettrotecniche;

c) per la sezione navale e meccanica: macchine, costruzioni navali e mercantili, costruzioni navali militari, architettura navale.

Il secondo corso di macchine, insegnamento fondamentale per le sottosezioni meccanica, elettrotecnica e per la sezione navale meccanica, può essere scelto quale complementare nelle altre sezioni e sottosezioni ».

Dopo l'art. 190, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in « psicologia dell'età evolutiva », « medicina costituzionalistica ed endocrinologia » ed in « igiene »:

Scuola di specializzazione in psicologia dell'età evolutiva

Art. 191. — Presso l'Istituto di psicologia è istituita la scuola di specializzazione in psicologia dell'età evolutiva, che ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia, i quali intendano dedicarsi all'esercizio della psicologia dell'età evolutiva.

La scuola ha la durata di tre anni. Ad essa possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia. Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse, ecc., sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 81 a 97 dello statuto.

Art. 192. — Le materie d'insegnamento sono:

Primo anno:

Psicologia generale e sperimentale;
Psicologia dello sviluppo;
Elementi di auxologia;
Elementi di statistica.

Secondo anno:

Psicologie dinamiche analitiche e non analitiche, medicina psicosomatica;
Tests mentali e tecniche proiettive;
Psicopatologia e psichiatria infantile;
Pediatria;
Psicoterapia infantile.

Terzo anno:

Psicologie dinamiche analitiche e non analitiche, medicina psicosomatica;
Psicologia sociale;
Protezione e assistenza all'infanzia;
Tests mentali e tecniche proiettive;
Psicopatologia e psichiatria infantile;
Pediatria;
Psicoterapia infantile.

Tutte le discipline sono svolte sotto forma di lezioni, dimostrazioni pratiche e illustrazioni di casi clinici. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutto il triennio i corsi e prestare servizio sia nell'Istituto di psicologia che nei reparti clinici e in altre istituzioni che saranno indicate nel programma annuale.

Art. 193. — Alla fine del triennio gli allievi che hanno frequentato i corsi saranno ammessi all'esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla psicologia dell'età evolutiva, in una prova orale teorica e in una prova pratica. Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in psicologia dell'età evolutiva, valido a tutti gli effetti di legge.

Scuola di specializzazione in medicina costituzionalistica ed endocrinologia

Art. 194. — Presso l'Istituto di scienza delle costituzioni umane è istituita la scuola di specializzazione in medicina costituzionalistica ed endocrinologia, che ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia, i quali intendono dedicarsi all'esercizio della medicina costituzionalistica e della endocrinologia.

La scuola ha la durata di due anni. Ad essa possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia. Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse, ecc.,

sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 81 a 97 dello statuto.

Art. 195. — Le materie d'insegnamento sono:

Primo anno:

Antropologia differenziale ed antropometria;

Semeiologia costituzionalistica: morfologia, dinamica, neurologica, psicologica;

Anatomia, istologia, embriologia delle ghiandole endocrine e del sistema nervoso della vita vegetativa;

Fisiologia e fisiopatologia endocrina e neuro-vegetativa.

Secondo anno:

Patologia costituzionale delle varie età della vita;

Semeiologia fisica e funzionale delle ghiandole endocrine;

Clinica delle disendocrinie;

Terapia degli stati disendocrinici;

Applicazioni terapeutiche degli ormoni.

Tutte le discipline sono svolte sotto forma di lezioni e dimostrazioni pratiche e illustrazioni di casi clinici. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutto il biennio i corsi e prestare servizio in apposito reparto della clinica medica come medici interni con diritto a due mesi di vacanza ogni anno.

Art. 196. — Alla fine del biennio gli allievi che hanno frequentato i corsi saranno ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla medicina costituzionalistica ed endocrinologia, in una prova orale teorica ed in una prova pratica.

Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in medicina costituzionalistica ed endocrinologia, valido a tutti gli effetti di legge.

Scuola di specializzazione in igiene

Art. 197. — Presso l'Istituto di igiene è istituita la scuola di specializzazione in igiene la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia i quali intendano conseguire il diploma di specializzazione in igiene.

La scuola ha la durata di due anni. Ad essa possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia. Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse, ecc., sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 81 a 97 di questo statuto.

Art. 198. — Le materie d'insegnamento sono:

Primo anno:

Epidemiologia e profilassi generale e speciale delle malattie infettive;

Igiene generale;

Igiene della alimentazione;

Igiene della abitazione;

Igiene della scuola;

Igiene del lavoro;

Nozioni di geologia;

Chimica e fisica applicata all'igiene;

Microscopia, batteriologia e sierologia applicata all'igiene;

Nozioni di istologia ed anatomia patologica.

Secondo anno:

Epidemiologia e profilassi generale e speciale delle malattie infettive;

Igiene degli aggregati urbani;

Igiene ospedaliera;

Igiene navale e dell'emigrazione;

Legislazione ed ordinamenti sanitari;

Statistica sanitaria e demografia;

Malattie da carenza alimentare e loro profilassi;

Virologia applicata all'igiene;

Parassitologia;

Ispezione delle carni.

Tutte le discipline sono svolte sotto forma di lezioni e dimostrazioni pratiche. L'internato è obbligatorio durante i due anni del corso ed inoltre durante il primo anno è obbligatorio un periodo di internato presso un reparto di malattie infettive. Le lezioni teoriche e le esercitazioni pratiche sono integrate da visite ad impianti interessanti le specialità.

Art. 199. — Alla fine del biennio gli allievi che hanno frequentato il corso saranno ammessi all'esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla igiene, in una prova orale teorica ed in una prova pratica.

Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in igiene, valido a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lurisia, addì 31 agosto 1955

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 28. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1955, n. 919.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze ad accettare una eredità.

N. 919. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto nazionale per ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze, viene autorizzato ad accettare con il beneficio dell'inventario, l'eredità disposta in suo favore con testamento olografo in data 6 novembre 1933 dalla defunta signora Tavarnesi Adelaide fu Giovanni vedova Barone.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 22. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1955, n. 920.

Erezione in ente morale dell'Ospedale civile del comune di Agnone (Campobasso).

N. 920. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Ospedale civile del comune di Agnone (Campobasso) viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 40. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1955, n. 921.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della sede della parrocchia dei Santi Severino e Sossio da via Arte della Lana in Napoli, alla Chiesa della Beata Maria Vergine, in rione Ponticelli della stessa città.

N. 921. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Napoli in data 13 febbraio 1955, con cui la sede della parrocchia dei Santi Severino e Sossio, in via Arte della Lana in Napoli, viene trasferita nella Chiesa della Beata Maria Vergine, in rione Ponticelli della stessa città.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 37. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1955, n. 922.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Leucio, in Bitonto (Bari).

N. 922. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosti 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Leucio, in Bitonto (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 38. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1955, n. 923.

Autorizzazione all'Istituto statale tecnico agrario per la viticoltura e l'enologia « G. B. Cerletti » di Conegliano (Treviso) ad accettare una donazione.

N. 923. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto statale tecnico agrario per la viticoltura e l'enologia « G. B. Cerletti » di Conegliano (Treviso) viene autorizzato ad accettare la donazione di nominali L. 500.000 in titoli di Stato, fatta a favore dell'Istituto dalla signora Argia Garolla ved. Frasson ed Oblach al fine di istituire, col relativo reddito, una borsa di studio annuale intitolata « Cav. del Lavoro Giuseppe Garolla ».

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 31. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1955.

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 6 dicembre 1934, n. 2372, con il quale è stato approvato lo statuto della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti, riconosciuta giuridicamente con regio decreto 7 novembre 1929, n. 2174;

Visto il proprio decreto 23 gennaio 1952, con il quale il prof. Dino Ponte è stato nominato, per il periodo di un anno, commissario per la gestione straordinaria della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e con il compito di modificare lo statuto dell'Ente in armonia con l'attuale ordinamento giuridico dello Stato;

Visto i propri decreti 21 marzo 1953, 22 marzo 1954 e 2 aprile 1955, con i quali i poteri commissariali attribuiti al prof. Dino Ponte con il precitato decreto 23 gennaio 1952 sono stati prorogati fino al 30 giugno 1955;

Considerato che il prof. Dino Ponte non ha potuto esplicare l'incarico affidatogli entro il suddetto termine;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il prof. Dino Ponte continuerà ad esercitare fino al 31 dicembre 1955 le funzioni di commissario per la gestione straordinaria della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti con i poteri conferitigli dal decreto 23 gennaio 1952.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1955

GRONCHI

VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1955
Registro n. 6 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 62

(5570)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1955.

Nomina di tre componenti del Consiglio dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1952, concernente la nomina dei membri del Consiglio dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'Ambasciatore dott. Corrado Baldoni, il generale di Corpo d'armata Alberto Roda e il consigliere di Cassazione dott. Beniamino Leoni sono nominati componenti del Consiglio dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana », in sostituzione dell'Ambasciatore Scammacca del Murgo dott. Michele, del generale di Corpo d'armata nella riserva Mario Marazzani e del dott. Oliviero Savini-Nicci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1955

GRONCHI

SEGNI

(5569)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1955.

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Matera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1954, relativo alla nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Matera per il triennio 1954-1956;

Considerato che il prof. dott. Pasquale Gagliardi, medico chirurgo, ha chiesto di essere dispensato dal far parte del Consiglio stesso perchè trasferitosi in altra sede, e che occorre pertanto procedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Pier Luigi Gesualdi, medico chirurgo, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Matera, in sostituzione del prof. dott. Pasquale Gagliardi, trasferitosi in altra sede.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1955

GRONCHI

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1955
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 72. — SPAGNOLO

(5477)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1955.

Nomina del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nella Venezia Euganea.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il titolo II, capo 3° del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nel testo modificato dal regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183;

Visto il proprio decreto 7 dicembre 1931, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1932, registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 196, con il quale veniva costituito in forma obbligatoria il Consorzio per la tutela della pesca nella Venezia Euganea, con sede in Vicenza;

Visto il proprio decreto 29 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1952, registro n. 21 Agricoltura e foreste, foglio n. 379, col quale il signor Pietro Barbieri è stato nominato commissario del Consorzio predetto;

Ritenuta l'opportunità di ricostituire l'amministrazione ordinaria dell'Ente;

Decreta:

Dalla data del presente decreto il sig. Pietro Barbieri cessa dalla carica di commissario del Consorzio per la tutela della pesca nella Venezia Euganea, con sede in Vicenza, e viene nominato presidente dell'Ente medesimo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1955

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *agosto* 1955
Registro n. 15, *foglio n.* 2

(5482)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1955.

Quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Modena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti l'elenco delle acque pubbliche scorrenti in territorio della provincia di Modena approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 2790; il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 10 maggio 1937, n. 827; il secondo elenco suppletivo approvato con decreto Presidenziale 9 aprile 1949, n. 1817; e lo schema del terzo elenco suppletivo pubblicato con decreto Ministeriale 15 giugno 1954, n. 3063;

Visto lo schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su nominata Provincia, compilato dall'Ufficio del genio civile di Modena;

Visti l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, numero 1775, e gli articoli 1 e 2 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni indicate negli articoli delle leggi su riportate è ordinato:

a) il deposito dello schema del quarto elenco suppletivo suddetto nell'Ufficio della prefettura di Modena;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Modena;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della Provincia e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Modena è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 ottobre 1955

Il Ministro: ROMITA

Schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Modena

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Acque sotterranee del comune di Castelfranco Emilia	Fiume Panaro	Castelfranco Emilia	I confini del territorio del Comune
2	Acque sotterranee del comune di Castelnuovo Rangone	Id.	Castelnuovo Rangone	Id.
3	Acque sotterranee del comune di Nonantola	Id.	Nonantola	Id.
4	Acque sotterranee del comune di San Cesario sul Panaro	Id.	San Cesario sul Panaro	Id.
5	Acque sotterranee del comune di Spilamberto	Id.	Spilamberto	Id.
6	Acque sotterranee del comune di Vignola	Id.	Vignola	Id.
7	Acque sotterranee del comune di Formigine	Fiume Secchia	Formigine	Id.
8	Acque sotterranee del comune di Modena	Id.	Modena	Id.
9	Acque sotterranee del comune di Sassuolo	Id.	Sassuolo	Id.

Roma, addì 1° ottobre 1955

Visto: *il Ministro* ROMITA

(5449)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1955.

Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza da adottarsi per contratti collettivi in base ad assicurazione temporanea, presentate dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato col regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Assicurazioni generali » con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune clausole particolari di polizza da adottarsi per contratti collettivi in base ad assicurazione temporanea;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, alcune condizioni particolari di polizza da adottarsi per contratti collettivi in base ad assicurazione temporanea, presentate dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma.

Roma, addì 13 ottobre 1955

Il Ministro: CORTESE

(5546)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1955.

Approvazione delle nuove condizioni generali di polizza, presentate dalla Società di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 463, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato col regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione delle nuove condizioni generali di polizza relative alle assicurazioni sulla vita umana, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le nuove condizioni generali di polizza relative alle assicurazioni sulla vita umana, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore, presentate dalla Società di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

Roma, addì 13 ottobre 1955

Il Ministro: CORTESE

(5545)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Taranta Peligna ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 18 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1955, registro n. 20 Interno, foglio n. 197, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Taranta Peligna (Chieti) di un mutuo di lire 1.425.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(5552)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roio del Sangro ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 18 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1955, registro n. 20 Interno, foglio n. 175, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Roio del Sangro (Chieti) di un mutuo di lire 1.073.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(5553)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montenerodomo ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 8 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1955, registro n. 20 Interno, foglio n. 174, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montenerodomo (Chieti) di un mutuo di lire 1.145.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(5554)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Civitella Messer Raimondo ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 29 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1955, registro n. 20 Interno, foglio n. 173, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Civitella Messer Raimondo (Chieti) di un mutuo di lire 1.845.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(5556)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Canosa Sannita ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 3 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1955, registro n. 20 Interno, foglio n. 179, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Canosa Sannita (Chieti) di un mutuo di lire 938.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(5557)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santeramo in Colle ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 24 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1955, registro n. 20 Interno, foglio n. 176, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santeramo in Colle (Bari) di un mutuo di lire 5.100.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(5562)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Capodrise ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 18 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1955, registro n. 20 Interno, foglio n. 178, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Capodrise (Caserta) di un mutuo di lire 1.200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(5558)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casto ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 7 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1955, registro n. 20 Interno, foglio n. 177, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casto (Brescia) di un mutuo di lire 1.491.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(5560)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rocca di Cave (Roma) ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 7 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1955, registro n. 20 Interno, foglio n. 169, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rocca di Cave (Roma) di un mutuo di lire 1.845.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(5563)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aquino ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 18 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1955, registro n. 20 Interno foglio n. 172, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Aquino (Frosinone) di un mutuo di lire 2.934.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(5564)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelnuovo Parano ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 2 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1955, registro n. 20 Interno, foglio n. 88, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castelnuovo Parano (Frosinone) di un mutuo di lire 500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1954.

(5549)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Filetto ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 2 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1955, registro n. 20 Interno, foglio n. 89, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Filetto (Chieti) di un mutuo di lire 1.434.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1954.

(5555)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casto ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 2 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1955, registro n. 20 Interno, foglio n. 91, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casto (Brescia) di un mutuo di lire 1.425.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1954.

(5559)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per l'irrigazione a pioggia del monte Brioni, con sede nel comune di Riva (Trento) e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1955, registro n. 17, foglio n. 160, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario per l'irrigazione a pioggia del monte Brioni, con sede nel comune di Riva (Trento), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Montagni Francesco, presidente;
Rigatti Beniamino, vice presidente;
De Lutti Vincenzo, Zeni Guido, sac. Pisani Vittorio, Cretti Egidio e Perini Attilio, membri.

(5573)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

7ª Estrazione per l'ammortamento per serie dei titoli 3,50 % e 5 % del Prestito della ricostruzione

Si rende noto che il giorno 15 novembre 1955, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la settima estrazione delle cinque serie (due per il Redimibile 3,50% e tre per il Redimibile 5%) di titoli del Prestito della ricostruzione, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1956.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1955

Il direttore generale: SCIPIONE

(5495)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 244

Corso dei cambi del 24 ottobre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,77	624,77	624,77	624,77	624,765	624,77	624,78	624,77	624,77	624,75
$ Can.	625,25	625 —	625 —	625 —	624,72	624,85	624,875	624,875	625 —	625,25
Fr. Sv. lib.	145,77	145,76	145,75	145,77	145,67	145,78	145,76	145,77	145,78	145,77
Kr. D.	90,82	90,85	90,90	90,85	90,72	90,86	90,86	90,85	90,85	90,70
Kr. N.	87,76	87,77	87,90	87,79	87,81	87,76	87,75	87,79	87,80	87,70
Kr. Sv.	121,67	121,65	121,69	121,65	121,66	121,66	121,62	121,65	121,54	121,60
Fol.	165,50	165,50	165,55	165,50	165,54	165,48	165,47	165,50	165,54	165,40
Fr. B.	12,59	12,592	12,5875	12,59	12,5875	12,59	12,5885	12,59	12,592	12,585
Fr. Fr.	178,75	178,78	178,75	178,62	178,675	178,70	178,75	178,62	178,80	178,55
Fr. Sv. acc.	143,72	143,69	143,60	143,65	143,60	143,78	143,70	143,65	143,76	143,65
Lst.	1755,85	1755,50	1755,50	1755,375	1754,75	1755 —	1756 —	1755,375	1756 —	1755 —
Dm. occ.	149,65	149,69	149,70	149,65	149,65	149,70	149,65	149,65	149,69	149,50

Media dei titoli del 24 ottobre 1955

Rendita 3,50 % 1906	59,90
Id. 3,50 % 1902	59,90
Id. 5 % 1935	92,55
Redimibile 3,50 % 1934	80,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,30
Id. 5 % 1936	93,825
Id. 5 % (Città di Trieste)	60,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 ottobre 1955

1 dollaro USA.	624,775
1 dollaro Can.	624,937
1 Fr. Sv. lib.	145,765
1 Kr. Dan.	90,855
1 Kr. Norv.	87,77
1 Kr. Sv.	121,635
1 Fol.	165,485
1 Fr. bel.	12,589
1 Fr. Fr.	178,685
1 Fr. Sv. acc.	143,675
1 Lst.	1755,687
1 Marco ger.	149,65

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V.

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1955

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1955 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio al 30 settembre 1955			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1955		2.358		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive — competenza	436.614		377.627	
Entrate e spese di bilancio effettive — residui	25.841		67.966	
Totale		462.455		445.593
In conto movimento capitali — competenza	10.986		21.191	
In conto movimento capitali — residui	7.788		13.461	
Totale		18.774		34.652
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	554.562		443.664	
Conti correnti	1.088.400		1.061.921	
Incassi da regolare	271.607		263.864	
Altre gestioni	705.400		623.930	
Totale		2.619.969		2.393.379
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	100		358	
Pagamenti da regolare	8.547		77.124	
Altri crediti	835.253		994.482	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	492		484	
Totale		844.392		1.072.448
Totale generale incassi e pagamenti		3.947.948		3.946.072
Fondo di cassa al 30 settembre 1955		—		1.876
Totale a pareggio		3.947.948		3.947.948

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 settembre 1955 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		1.876	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	319		
Pagamenti da regolare	136.647		
Altri crediti	434.949		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	19.200		
Totale crediti		591.115	
In complesso			592.991
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.760.886		
Conti correnti	375.519		
Incassi da regolare	46.613		
Altre gestioni	247.266		
Totale debiti			3.430.284
Situazione del Tesoro (passività)			2.837.293

Circolazione di Stato al 30 settembre 1955:		
	metallica	10.675 —
	cartacea	57.794 —
	L.	68.469 —

L'ispettore generale: SANFILIPPO

Il direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(5606)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 1955

ATTIVO

Voce				Importo
Oro in cassa			L	4.227.012.527, 33
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca			»	1.772.798.105 —
Cassa			»	6.556.017.756, 17
Portafoglio su piazze italiane			»	296.179.753.680, 48
Effetti ricevuti per l'incasso			»	86.315.265, 42
Anticipazioni			»	77.772.000.571 —
Disponibilità in divisa all'estero			»	76.012.034.587, 30
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato			»	46.199.673.809, 74
Immobili per gli uffici			»	1 —
Debitori diversi			»	775.802.709.655, 25
Partite varie			»	3.553.820.321, 44
Anticipazioni al Tesoro Temporanee			»	77.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro Straordinarie			»	342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:				
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L.	113.896.481.370 —		
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	»	31.245.348.495 —		145.141.829.865 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria (al netto del Fondo speciale di cui all'art. 9 legge 14 dicembre 1951, n. 1325, in L. 2.461.800.000)			L.	118.481.521.682, 89
Impieghi in titoli per conto del Tesoro			L.	335.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato			»	9.795.224.827, 01
Spese			»	20.541.735.773, 71
			L.	2.333.819.448.428, 74
Depositi in titoli e valori diversi			»	3.821.794.614.627, 83
			L.	6.158.614.063.056, 60
Partite ammortizzate nei passati esercizi			»	32.913.740, 67
TOTALE GENERALE			L.	6.158.346.976.797, 27

PASSIVO

Voce				Importo
Circolazione			L.	1.505.927.494.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca			»	16.146.587.571, 68
Depositi in conto corrente liberi			»	66.705.128.544, 97
Conti correnti vincolati			»	565.582.590.320, 38
Creditori diversi			»	129.985.913.432, 78
Tesoro dello Stato Aiuti internazionali:				
Governo italiano Fondi in lire (saldo)	L.	73.356.923.922, 82		
Governo italiano Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	44.287.281.301, 98		29.069.642.620, 84
Rendite del corrente esercizio			»	20.806.899.608, 09
			L.	2.334.224.256.598, 74
Capitale sociale	L.	300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	»	1.350.533.219 —		
Fondo di riserva straordinario	»	944.658.611 —		2.595.191.830 —
			L.	2.336.819.448.428, 74
Depositanti			»	3.821.794.614.627, 86
			L.	6.158.614.063.056, 60
Partite ammortizzate nei passati esercizi			»	32.913.740, 67
TOTALE GENERALE			L.	6.158.646.976.797, 27

(5605)

Il Governatore: MENICHELLA

Il Ragioniere generale: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
Visto il decreto del Prefetto di Viterbo in data 13 aprile 1955, n. 9733, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

Presidente:
Cosentini dott. Roberto, vice prefetto.

Componenti:
Calbi dott. Michele, medico provinciale;
De Antoni prof. Vittorio, docente in clinica medica;
Cirenei prof. Anacleto, docente in clinica chirurgica;
Colesanti dott. Cosimo, medico condotto.

Segretario:
Berni dott. Domenico.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 ottobre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5511)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Mantova in data 22 dicembre 1954, n. 35681, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954 ed il decreto di proroga in data 8 aprile 1955, n. 8270;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

Presidente:
Mattucci dott. Guido, vice prefetto.

Componenti:
Politano dott. Angelo, medico provinciale;
Alessio prof. Francesco, docente in patologia e clinica medica;
Serra prof. Giovanni, docente in clinica chirurgica;
Asioli dott. Eusebio, medico condotto.

Segretario:
Laghezza dott. Raffaele.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 ottobre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5513)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Reggio Emilia in data 30 dicembre 1954, n. 46753, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

Presidente:
Errichelli dott. Alfonso, vice prefetto.

Componenti:
Vallania dott. Enrico, medico provinciale;
Sartori prof. Alberto, docente in patologia medica;
Galli prof. Giuseppe, direttore della clinica chirurgica dell'Università di Modena;
Borsatti dott. Ezio, medico condotto.

Segretario:
La Perna dott. Salvatore.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 12 ottobre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5514)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Milano in data 31 marzo 1955, n. s/8856-*bis*, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1954, è costituita come appresso:

Presidente:
Villa dott. Dionisio, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Muccio dott. Giorgio, medico provinciale;
Cellina prof. Marcello, docente in clinica medica;
Bariatti prof. Raimondo, primario chirurgo dell'Ospedale Maggiore di Milano;
Collesano dott. Natale, medico condotto.

Segretario:
Milone dott. Antonino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 ottobre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5517)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Livorno in data 5 aprile 1955, n. 17421-Div. 3ª-San., con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;
Visto il decreto prefettizio in data 16 maggio 1955, numero 22542-Div. 3ª, con il quale sono state apportate alcune modifiche al decreto succitato;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno, è costituita come appresso:

Presidente:
Ercelli dott. Alfonso, vice prefetto.

Componenti:
Simola dott. Dino, medico provinciale;
Tinti dott. Mario, docente universitario di patologia medica;
Muntoni dott. Ennio, docente universitario di clinica chirurgica;
Winspeare dott. Fabrizio, medico condotto.

Segretario:
Cassisi dott. Salvatore.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 ottobre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5516)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, con il quale sono istituite borse di studio annuali per la preparazione di docenti di materie tecniche nelle scuole ed istituti statali d'istruzione tecnica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno scolastico 1955-56 un concorso per esami a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche nelle scuole ed istituti di istruzione tecnica.

L'ammontare di ciascuna borsa di studio è di L. 420.000.

La ripartizione delle borse, le cattedre di materie tecniche cui le borse stesse si riferiscono e le lauree richieste per la ammissione al concorso sono indicate nella allegata tabella.

Art. 2.

Le borse di studio di cui al precedente articolo sono conferite in seguito ad uno speciale esame consistente in una prova scritta e in un colloquio atti ad accertare la preparazione generale e specifica del candidato e la sua attitudine all'insegnamento.

Art. 3.

Sono ammessi al concorso alle borse di studio di cui all'art. 1 coloro che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data del presente decreto; siano in possesso del titolo di studio indicato per ciascuna borsa dalla annessa tabella; siano cittadini italiani ed abbiano conseguito negli esami speciali e di laurea una media non inferiore all'80 %.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono presentare la domanda al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione tecnica - Div. 2ª, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. In tale domanda i candidati debbono indicare oltre alla borsa cui aspirano:

1) il nome, cognome, la paternità e la residenza;
2) data e luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;
6) il titolo di studio con l'indicazione dei voti riportati negli esami speciali di laurea, la data del suo conseguimento e della Università o dell'Istituto superiore che lo ha rilasciato;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per coloro che sono dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del capo dell'Istituto nel quale essi prestano servizio.

A parità di condizioni è titolo di preferenza l'avere insegnato, nella qualità di incaricato o supplente, per almeno un intero anno scolastico (riportando la qualifica di « ottimo »), nella stessa cattedra o in cattedra analoga a quella alla quale i candidati aspirano.

Pertanto, i candidati che abbiano prestato servizio in scuole statali di istruzione tecnica possono produrre, con la domanda, i certificati comprovanti tale servizio e la qualifica ottenuta.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione qualunque cambiamento del loro indirizzo.

Art. 5.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie, che saranno approvate sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento, debbono far pervenire al Ministero nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del relativo invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita.

La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competente;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile; dal prefetto della Provincia se rilasciato a firma del sindaco;

c) certificato generale del casellario giudiziale; la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) certificato di regolare condotta civile e morale rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua residenza da almeno un anno e in caso di residenza per un tempo minore altro certificato del sindaco della precedente residenza con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta civile e morale dell'istante e, in conseguenza, di escludere dall'esame o, dopo l'espletamento di esso, dall'eventuale beneficio della borsa di studio il candidato che non ne risulti degno;

e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da menomare l'attitudine all'insegnamento, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La qualità del medico deve risultare chiaramente dal certificato; la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quella degli altri sanitari dal sindaco la cui firma, a sua volta, deve essere autenticata dal prefetto;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio. Il candidato che non abbia prestato servizio militare deve produrre un documento che indichi la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento;

g) originale o copia notarile del diploma di laurea in base alla quale si domanda l'ammissione secondo la tabella allegata al presente decreto;

h) certificato attestante i voti riportati negli esami speciali e in quello di laurea. Se tale certificato è rilasciato da un direttore di segreteria di Università o di un Istituto superiore, la firma deve essere autenticata dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

Art. 6.

Sia la domanda che i documenti sono esenti da bollo.

I certificati di cui alle lettere b), c), d), e) del precedente art. 5, devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 7.

Saranno esclusi dal concorso i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato dall'art. 4 e quelli che non avranno fatto pervenire, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti perchè formalmente imperfetti.

La data della presentazione della domanda e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Il Ministero decide dell'ammissione o dell'esclusione dall'esame. Solo del provvedimento di esclusione si darà comunicazione diretta all'interessato. Tale provvedimento è definitivo.

In mancanza di comunicazione della esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso al concorso (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore). La data degli esami sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata o con telegramma.

La prova scritta ed il colloquio di cui all'art. 2 del presente decreto avranno luogo nei giorni e nella località che verrà tempestivamente comunicata ai concorrenti.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale presentando alla Commissione esaminatrice e di vigilanza la carta di identità o il libretto ferroviario se già in servizio dello Stato, o la tessera postale di riconoscimento personale.

Art. 8.

L'esame sarà sostenuto dinanzi ad apposite Commissioni giudicatrici nominate dal Ministro per la pubblica istruzione e composte di un professore universitario, di un ispettore centrale, di un capo di Istituto di istruzione media tecnica, assistiti da un funzionario amministrativo del Ministero della pubblica istruzione con le funzioni di segretario.

Art. 9.

Al termine della prova scritta e del colloquio ciascuna Commissione giudicatrice formula il proprio giudizio sui singoli candidati mediante un voto complessivo espresso in centesimi. Le borse di studio vengono aggiudicate secondo l'ordine della graduatoria, nella quale saranno compresi soltanto i concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 70 su 100.

Art. 10.

Qualora non sia possibile assegnare una o più borse di studio, previste per determinate materie dall'allegata tabella, il Ministero si riserva la facoltà di aumentare il numero delle borse per le altre materie indicate nella tabella stessa, sempre, però, nei limiti del numero delle cinque borse di studio messe a concorso.

Art. 11.

I vincitori delle borse di studio, per fruire del beneficio, devono frequentare nell'anno scolastico 1955-56 un corso di magistero che si svolgerà secondo un piano determinato presso uno o due Istituti di istruzione tecnica ed eventualmente anche presso aziende o istituzioni scientifiche di particolare rinomanza, che saranno indicati dal Ministero, per la durata complessiva dell'anno scolastico predetto.

Le borse di studio saranno pagate in rate mensili posticipate tramite i Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, in base a certificato di frequenza rilasciato dagli Istituti, dalle aziende o dalle istituzioni scientifiche presso le quali il beneficiato compirà il corso di magistero.

Gli assegnatari delle borse saranno ammessi ad usufruire dell'alloggio e del vitto a pagamento presso i Convitti nazionali o presso i Convitti annessi agli istituti e scuole di istruzione tecnica.

Il Ministero può dichiarare decaduti gli assegnatari delle borse di studio in qualsiasi momento in cui si accerti che essi non prendono sufficiente interesse al corso di magistero.

Art. 12.

I beneficiari delle borse di studio, in base all'esame della relazione che essi dovranno presentare al termine del corso di magistero e dei rapporti pervenuti al Ministero dagli enti presso i quali fu compiuto il corso stesso, integrato dall'esito favorevole di prove scritte, orali o pratiche, sono assunti nel ruolo degli insegnanti delle materie tecniche per cui essi hanno seguito il corso di magistero, con il grado di straordinario e con l'anzianità a tutti gli effetti giuridici e di carriera, esclusi gli effetti economici, a decorrere dal 16 ottobre 1955.

Art. 13.

Per i casi non contemplati dal presente decreto e dal decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni vigenti in materia di concorsi a cattedre degli istituti e delle scuole d'istruzione tecnica.

Art. 14.

La relativa spesa, di complessive L. 2.100.000, graverà sul cap. 158 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1955-56.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1955

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1955
Registro n. 51 Pubblica istruzione, foglio n. 30

Ripartizione delle borse di studio e indicazione delle cattedre di materie tecniche cui le borse si riferiscono

Cattedre di materie tecniche cui si riferiscono le borse di studio	Numero delle borse di studio da assegnare	Lauree richieste per l'ammissione all'esame a norma del regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229
Chimica industriale e tintoria e laboratorio negli Istituti tecnici industriali	2	Laurea in chimica, o in chimica e farmacia o in chimica industriale o in chimica tecnica e in ingegneria chimica.
Disegno tecnico negli Istituti tecnici industriali per meccanici elettricisti	3	Laurea in ingegneria industriale.

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(5593)

PREFETTURA DI GROSSETO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il proprio decreto in data 18 marzo 1955, n. 5982, con il quale sono state dichiarate le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Grosseto alla data del 30 novembre 1952;

Considerato che, a seguito della rinuncia, o della mancata assunzione del servizio, da parte di alcune candidate nominate, le condotte loro assegnate sono rimaste vacanti;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi richieste dalle candidate idonee, che seguono in graduatoria, e le rispettive determinazioni in ordine all'accettazione delle condotte vacanti;

Visti gli articoli 55, 56, e 26 del regolamento dei concorsi per sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 5982 in premessa specificato, sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna indicate, le seguenti candidate:

Cerbai Egle: Pitigliano (1a condotta);
Vergari Andreina: Petricci (Roccalbegna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Grosseto, addì 6 ottobre 1955

Il prefetto: VEGNI

(5542)

PREFETTURA DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a due posti di medico necroscopo vacanti nel comune di Palermo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto n. 91393 del 21 novembre 1952, con il quale venne indetto un concorso per titoli ed esami per due posti di medico necroscopo vacanti nel comune di Palermo;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso predetto nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità n. 340.3/9944 del 5 novembre 1954, e la graduatoria dei candidati;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione;

Visti gli articoli 23 e 60 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati idonei partecipanti al concorso predetto così formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Lauro dott. Salvatore . punti 139,40 su 250
2. Guccione dott. Pietro . » 137,70 »
3. Sorge dott. Luigi » 135,80 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e del comune di Palermo.

Palermo, addì 28 settembre 1955

Il prefetto: DI MARIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto n. 12911 del 28 settembre 1955, con il quale venne approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per titoli ed esami per due posti di medico necroscopo vacanti nel comune di Palermo;

Visto l'art. 24 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori dei due posti di medico necroscopo vacanti nel comune di Palermo:

1) Lauro dott. Salvatore;
2) Guccione dott. Pietro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e del comune di Palermo.

Palermo, addì 28 settembre 1955

Il prefetto: DI MARIA

(5596)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma. Istituto Poligrafico dello Stato G. C.